

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-408 DEL 20/06/2017**

**Dott. Paolo Tecleme** (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO  
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO DEL PERSONALE**

**OGGETTO:**

Determinazione monte ore complessivo dei permessi sindacali aziendali per l'anno 2017 e ripartizione tra le Organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio 2013/2015 a termini del CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 nell' Area del Personale del Comparto del SSN

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:  
**Dott./Dott.ssa PATRIZIA SOLLAI** (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **21/06/2017** al **06/07/2017**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/12/2019 di nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS, n°11 del 18/01/2017 con la quale, tra l'altro, si dispone *"di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell'ATS che non siano oggetto di modifica da parte del presente atto"*;

**VISTA** la delibera n°2677 del 22/11/2005 con la quale sono state attribuite alla dott.ssa Patrizia Sollai le funzioni di Responsabile del Servizio del Personale;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n°33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n°80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016: *"Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge Regionale 28 luglio 2006 n°10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 gennaio 1995, n°5) e alla L.R. 17 novembre 2014, n°23 (norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale)"*;

**VISTO** il D.L.vo 30.3.2001, n°165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e succ. mod. ed int., in specie, gli artt. 43 e 50;

**VISTO** il D.L.vo 27.10.2009, n°150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n°15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"*;

**VISTO** l'art. 7, D. L. 24 giugno 2014 n°90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n°114, che stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale;

**VISTO** il CCNQ sottoscritto il 7 Agosto 1998 e succ. mod. ed int., sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali ;

**VISTO** il CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015;

**VISTE** la Circolare ARAN (prot. n°5126 del 04/07/2003) di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 Agosto 1998 e s.m.i., in relazione alla determinazione del monte ore aziendale di permessi orari sindacali, la Circolare ARAN n°1 del 10.03.2016 recante *"Effetti del riordino delle amministrazioni/uffici sulle RSU e sulla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali"* e la Guida Operativa Aran del marzo 2016 che indica le modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, n°5/2014 del 20 agosto 2014, che, al punto 6 e riguardo l'applicazione dell'art. 7, D. L. 2014/ n°90, precisa che :

- la riduzione del 50% prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato;
- la riduzione disposta dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle RSU;

**DATO ATTO** che, nelle more della determinazione di un monte ore ATS, al fine di garantire le prerogative sindacali e, in specie , l'effettivo svolgimento dell' attività sindacale, cui sono prioritariamente finalizzati i permessi sindacali aziendali, si ritiene necessario calcolare il monte ore dei permessi sindacali nell'ambito dell'ASSSL di Cagliari per l'anno 2017 e procedere alla successiva ripartizione dello stesso tra le organizzazioni sindacali rappresentative aventi titolo;

**CONSIDERATO** che l'art. 9, co. 1°, 2°, 3° e 4°, CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 dispone:

1. *Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 9 ottobre 2009 come successivamente modificato dal CCNQ 19 luglio 2012 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.*

2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 25.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

**PRESO ATTO** che le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 nell'Area del Personale del Comparto del SSN sono elencate nella Tavola 3 ;

**CONSIDERATO** che l'art. 2, co. 2° e 3°, CCNQ sottoscritto il 17/10/2013, dispone :

*“ Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:*

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:
  - n. 41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione;
  - n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.”

**DATO ATTO** che l'art. 9, co. 4°, CCNQ 7/08/1998 stabilisce, quanto alla ripartizione del monte ore o contingente di ciascuna amministrazione:” .. ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 10, CCNQ 7/8/1998 e succ. mod. ed int. , i dirigenti sindacali che hanno titolo a fruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, ed in specie di quelli aziendali, per l'espletamento del loro mandato, sempre che siano stati regolarmente e preventivamente accreditati in tale qualifica e come tali presso l'ente, sono, :

- i componenti della RSU aziendale;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo;
- i dirigenti sindacali che sono componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nonché firmatari del CCNL, non collocati in distacco o aspettativa,

**CONSIDERATO** che gli artt. 7 e 8, CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 prevedono specifici adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali e le modalità di recupero, in specie delle ore di permesso sindacale qualora le organizzazioni sindacali superino il tetto massimo delle ore di permesso sindacale loro spettanti e che i permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, la fruizione degli stessi dovrà essere comunicata almeno 3 giorni prima della concreta fruizione al Responsabile della struttura di assegnazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa della UO, ed al Servizio Personale ai fini del controllo sul mancato superamento del tetto massimo di ore di permessi sindacali spettanti alla singola O.S. per l'anno di riferimento e per la conseguente trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – attraverso il sistema informatico GEDAP;

## **PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE**

di stabilire, nell'ambito della ASSL di Cagliari, il monte ore complessivo dei permessi sindacali aziendali per l'anno 2017 e la relativa ripartizione tra le Organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio 2013/2015 a termini del CCNQ sottoscritto il 17/10/2013 nell' Area del Personale del Comparto del SSN secondo quanto risulta dalla scheda allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE**

Dott.ssa Patrizia Sollai

Il Funzionario estensore  
Dr.ssa MP

### **IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **DETERMINA**

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e, per l'effetto, di darne integrale esecuzione.

### **IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI**

Dott. Paolo Tecleme

## ALLEGATO

**AREA DI CONTRATTAZIONE : COMPARTO SANITA'****MONTE ORE PERMESSI SINDACALI****ANNO 2017**

Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2016 : n° **3049**

Totale deleghe al 31/01/2017 :n° **2058**

Totale monte ore RSU ( dip. x 30 min) = **1525**

Totale monte ore OO.SS. ( dip. x 41 min) = **2083**

Totale monte ore OO.SS. ( dip. x 41 min) ridotto del 50%= **1042**

**Attribuzione OO.SS.**

<b>Sigle aventi titolo</b>	<b>deleghe al 31/01/2017</b>	<b>% deleghe</b>	<b>% voti ultime elezioni RSU</b>	<b>% media</b>	<b>Monte ore 50%</b>
<b>NURSIND</b>	<b>196</b>	<b>9,52</b>	<b>6,05</b>	<b>7,79</b>	<b>95</b>
<b>CGIL</b>	<b>177</b>	<b>8,60</b>	<b>10,51</b>	<b>9,56</b>	<b>117</b>
<b>CISL</b>	<b>175</b>	<b>8,50</b>	<b>17,13</b>	<b>12,82</b>	<b>157</b>
<b>UIL</b>	<b>277</b>	<b>13,46</b>	<b>18,28</b>	<b>15,87</b>	<b>194</b>
<b>FIALS</b>	<b>610</b>	<b>29,64</b>	<b>26,87</b>	<b>28,26</b>	<b>345</b>
<b>FSI</b>	<b>123</b>	<b>5,98</b>	<b>15,99</b>	<b>10,98</b>	<b>134</b>